

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 2 agosto 2012 (Est. Buffone).

SEPARAZIONE GIUDIZIALE - AFFIDAMENTO CONDIVISO DEI FIGLI – SCELTA RELATIVA ALL’ISCRIZIONE DEI FIGLI A SCUOLA ED A LUOGO DI LORO RESIDENZA – NECESSITÀ DELL’ACCORDO DI ENTRAMBI I GENITORI – SUSSISTE – SCELTA UNILATERALE DEL GENITORE AFFIDATARIO – ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE.

In regime di affidamento condiviso, la scelta circa la residenza dei figli minori e la scuola presso cui questi devono essere iscritti, deve essere attuata di comune accordo dai genitori: in presenza di contrasto, è dato ricorso al giudice ma il genitore affidatario non può porla in essere unilateralmente. La scelta in tal senso, costituisce grave violazione del regime giuridico dell'affido condiviso e, allorché possa condurre a conseguenze estreme ed irrimediabili per i minori, può essere immediatamente inibita con provvedimenti interlocutori urgenti emessi inaudita altera parte.

Omissis

ORDINANZA

art. 183, comma III, c.p.c.

Il Presidenza del Tribunale, con ordinanza del 31 ottobre 2011 (mai revisionata né in sede di reclamo che ex art. 709 ult. comma c.p.c.), ha affidato i figli minori X ed Y ad entrambi i genitori. Con ordinanza del 17 febbraio 2012, questo Tribunale ha, poi, specificamente regolato il diritto di visita del padre, genitore non collocatario. Con ricorso d’urgenza presentato ex art. 709-ter c.p.c., in data 2 agosto 2012, il padre segnala che, in data 31 luglio 2012, la madre ha comunicato al padre di essersi trasferita a Bergamo con i minori, modificando la residenza degli stessi. Si oppone alla modifica e chiede un intervento inaudita altera parte. Il ricorso è assolutamente urgente e vi è necessità di provvedere inaudita altera parte: è, infatti, versata in atti dichiarazione della stessa PP (trasmessa a mezzo mail) con cui questa, in modo chiaro, univoco e

serio, comunica: “ti comunico che ci siamo trasferiti a Bergamo, in via Iscriverò Y alla scuola media e X al Liceo Scientifico”.

La scelta unilaterale della madre, circa la residenza dei minori e la scuola presso cui questi devono essere iscritti, costituisce grave violazione del regime giuridico dell'affido condiviso che, potendo portare a conseguenze estreme ed irrimediabili per i minori, va immediatamente inibita, poiché svolta arbitrariamente senza il consenso del padre. E’ pacifico e noto (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 10 gennaio – 20 giugno 2012, n. 10174, Pres. Luccioli, Rel. Mercolino), che “l'affidamento congiunto, oltre ad implicare l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori, presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi”. In caso di contrasto su decisioni relative ai figli (cd. conflitto genitoriale), la soluzione non è l'arbitrio del singolo, ma il ricorso al giudice (es. artt. 709-ter c.p.c., 155, comma III, c.p.c.; etc.).

Nel caso di specie, non avendo la madre ottenuto il consenso del padre per la trasmissione dei minori in altro Comune e nemmeno il suddetto consenso per la scelta della iscrizione a Scuola, la scelta si palesa manifestamente arbitraria ed illegittima ed è idonea anche a nuocere ai minori stessi, con obbligo, dunque, sin da ora, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per quanto eventualmente di competenza.

Peraltro, la scelta appare anche contraddittoria rispetto alle stesse dichiarazioni della madre, come rese nell'atto introduttivo del giudizio: a pag. 4 del ricorso depositato in Cancelleria in data 6 ottobre 2010, la madre stessa riferiva che il suo nucleo familiare (con i minori) era stabilmente radicato nella residenza di Varese da settembre del 2005 e precisava

che quivi “hanno costituito il loro centro di interessi ed una stabile vita di relazione e di amicizie: i bambini frequentano da 5 anni la Scuola ... di Varese, nonché nel pomeriggio una scuola di musica”. La madre, pertanto, attuando un trasferimento in Bergamo contraddice e viola le sue stesse dichiarazioni nel senso che recide, improvvisamente, il legame dei figli con il loro contesto di appartenenza, sede di “affetti ed amicizie”.

Vi è di più: con il trasferimento “arbitrario” la madre sottrae, di fatto, i minori alla competenza territoriale del Servizio incaricato dal Presidente del Tribunale, il servizio tutela minori di Varese, così distogliendo i minori dal programma di sostegno che, anche per la loro salute ed il loro benessere, era stato pianificato dall’Autorità Giudiziaria.

Il trasferimento della madre, con le modalità con cui attuato è, dunque, gravemente lesivo dei diritti dei minori, palesemente in contrasto con i provvedimenti giudiziari vigenti ed idoneo a creare gravissimo danno alla prole così da non potersi attendere il contraddittorio per porre immediato riparo al grave strappo perpetrato.

All’udienza fissata come da dispositivo, si adatteranno i provvedimenti definitivi, sentiti i genitori in contraddittorio.

P.Q.M.

letto ed applicato l’art. 709-ter c.p.c.

ORDINA

l’immediato rientro dei minori presso la sede di residenza in Varese, alla via n. .. ed ORDINA alla madre di attuare immediatamente il suddetto rientro, sotto le responsabilità previste dalla Legge, non esclusa la valutazione giudiziale di cui agli artt. 155-bis c.c., 96 c.p.c.

IMPONE IL DIVIETO

assoluto di trasferimento di residenza dei minori, in assenza di consenso del padre o senza autorizzazione del Giudice, mandando alle Autorità locali coinvolte di rispettare l’odierno provvedimento e mandando alla parte ricor-

rente per darne la diffusione necessaria al fine di renderlo efficace.

FISSA

l’udienza di comparizione delle parti in data: 23 agosto 2012 ore 10.40, dinanzi al Giudice competente secondo le attuali tabelle feriali, tenuto conto dell’urgenza, e della intervenuta emissione di provvedimenti inaudita altera parte.

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare alla resistente l’odierno provvedimento e il ricorso introdotto entro e non oltre la data del 14 agosto 2012; abilita la parte resistente a depositare sua memoria difensiva entro la data del 22 agosto 2012.

DISPONE

a cura della Cancelleria, la comunicazione degli atti al P.M.

SI COMUNICHI

al Servizio Sociale di Varese ed alle parti a cura della Cancelleria.

Così deciso in Varese, in data 2 agosto 2012

PROVVEDIMENTO ESECUTIVO

Il giudice istruttore

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

*